

STATUTO
della
ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE
Ente Morale - Onlus

TITOLO I

Art. 1 - Costituzione

E' costituita in forza di atto a rogito notar Domenico Trecco dell'Aquila in data 4 novembre 1970, Repertorio n. 73346/10734, registrato all'Aquila il 21 novembre 1970 al n. 3100 l'Istituzione Sinfonica Abruzzese organizzazione non lucrativa di utilità sociale in breve denominata anche I.S.A. O.n.l.u.s., riconosciuta Istituzione concertistico-orchestrale ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 800 del 14 agosto 1967 con Decreto Ministeriale del 17 luglio 1975 ed Ente Morale con personalità giuridica giusta decreto del Presidente della Giunta Regionale Abruzzese n. 1074 del 1 dicembre 1987.

Art. 2 - Sede

L'Istituzione Sinfonica Abruzzese ha sede legale in L'Aquila.

Art. 3 - Scopi

L'Istituzione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione della cultura e dell'arte. In particolare l'I.S.A. si propone:

- di contribuire, in qualità di centro di produzione musicale anche con la propria Orchestra Sinfonica Abruzzese, alla diffusione e all'elevazione della cultura musicale sull'intero territorio della Regione Abruzzo, in Italia e all'Estero, esercitando pubblica attività concertistica nel campo sinfonico, della musica sacra, contemporanea e operistica, partecipando e/o promuovendo, inoltre, altre iniziative e manifestazioni di elevato contenuto artistico-culturale, anche con riferimento alle attività didattiche e di formazione;
- di promuovere scambi culturali con altre associazioni e istituzioni pubbliche e private in Italia e all'estero;
- di sostenere il Centro Studi Musicali "Nino Carloni" che opererà in piena autonomia per la massima diffusione della cultura musicale attraverso iniziative scientifiche e didattiche.

L'Ente non persegue fini di lucro, è apartitico e aconfessionale.

L'I.S.A. potrà compiere tutti gli atti e negozi e prendere tutti i provvedimenti utili per il raggiungimento dei fini sopra esposti, compresa l'acquisizione di immobili per la sua sede, gli uffici e i servizi, nei limiti delle disposizioni di legge.

L'Istituzione non può svolgere attività diverse da quelle indicate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 - Durata

L'I.S.A. ha durata illimitata.

Art. 5 - Ambito territoriale di attività

L'Istituzione Sinfonica Abruzzese svolge la propria attività in campo regionale, nazionale e internazionale.

L'Orchestra potrà risiedere periodicamente anche in luoghi diversi dalla sede dell'Ente.

TITOLO II

Art. 6 - I Soci

Sono Soci dell'Istituzione le persone fisiche e giuridiche fino al numero massimo di quaranta. L'adesione all'Istituzione è a tempo indeterminato.

I Soci si distinguono in Soci Ordinari e Soci di Diritto.

Sono Soci ordinari coloro che risultano già iscritti e coloro che, fattene domanda, siano dichiarati tali dal Consiglio di Amministrazione.

Sono Soci di diritto:

- il Presidente della Giunta regionale abruzzese o un suo delegato;
- il Sindaco dell'Aquila o un suo delegato;
- i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo o loro delegati.

I Soci devono impegnarsi a contribuire alla attività e allo sviluppo dell'Ente: essi non assumono nessuna obbligazione patrimoniale personale all'infuori del versamento della tassa di ammissione e della quota associativa annuale.

L'adesione all'Istituzione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Istituzione.

La quota associativa dei soci non è trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale e non è rivalutabile.

Art. 7 - Ammissione di nuovi Soci

La domanda di ammissione deve essere rivolta per iscritto al Presidente dell'I.S.A.; sulla stessa si pronuncia insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione comporta per il Socio l'accettazione di tutte le norme del presente statuto, nonché l'obbligo di pagare la tassa di ammissione "una tantum" e la quota associativa annuale l'ammontare delle quali è stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Perdita dello status di Socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per indegnità;
- per morosità;
- per decadenza.

L'indegnità è sancita dall'Assemblea nei confronti del Socio:

- 1) che non osservi le disposizioni statutarie e le delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione legalmente prese;
- 2) che non adempia puntualmente, senza giustificato motivo, gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Istituzione;
- 3) che provochi danno o tentato danno a livello morale o materiale per la Istituzione;
- 4) che svolga attività contrastanti con quella dell'Istituzione.

L'esclusione per indegnità è comunicata all'interessato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La morosità è dichiarata e comunicata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio non in regola con il pagamento della quota annuale.

Il Socio decade nei casi in cui lo stesso diventi dipendente dell'Ente.

Lo Status di Socio resta sospeso nei confronti di coloro che intrattengano rapporti professionali con l'Ente, fino alla scadenza del rapporto stesso.

TITOLO III

Art. 9 - Gli Organi

Sono organi dell'Istituzione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

Svolgono funzioni di supporto e di riferimento ai suddetti organi il Direttore Artistico e il Segretario Generale.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, adottate nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, sono vincolati anche nei confronti degli assenti e dissenzienti.

L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo dal Presidente su decisione del Consiglio di Amministrazione, che ne fissa l'ordine del giorno, presso la sede dell'Ente o altrove, purché in Italia.

L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente su domanda motivata e sottoscritta da almeno 15 soci i quali dovranno indicare l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice presidente.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci; coloro che non sono in regola con il pagamento della quota annuale e che non siano ancora dichiarati decaduti dal Consiglio di Amministrazione, partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

Ciascun Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Nessun Socio può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. In entrambi i casi gli avvisi di convocazione vanno inviati al domicilio di ciascun Socio risultante dal libro soci, con raccomandata postale o a mano, almeno 5 giorni liberi prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissata la seconda adunanza qualora la prima vada deserta.

Art. 11 - Funzioni dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- b) delibera sull'indegnità dei soci, di cui all'art. 8 del presente statuto;
- c) nomina ogni cinque anni il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) nomina ogni quattro anni quattro componenti del Consiglio di Amministrazione;
- e) nomina ogni quattro anni i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) delibera su tutte le questioni di particolare rilievo di cui fosse investita dal Consiglio di Amministrazione;
- g) approva il progetto artistico redatto dal Direttore Artistico e proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- h) delibera sull'indennità e sui rimborsi spettanti al Presidente e a gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, nonché ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il regolamento e la pianta organica del personale dell'Ente.

Le adunanze dell'Assemblea sono valide in prima convocazione se presenti almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione esse sono valide qualunque sia il numero dei voti intervenuti.

La prima e la seconda convocazione possono essere indette per lo stesso giorno a distanza di almeno due ore l'una dall'altra.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 12 - Sistemi di votazione

Le votazioni possono avvenire per appello nominale o per alzata di mano.

Le deliberazioni concernenti la elezione a cariche sociali o questioni che investono la sfera personale dei Soci debbono essere tuttavia adottate a scrutinio segreto.

Art. 13 - Funzioni dell'Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera, con la presenza di almeno due terzi dei Soci, a maggioranza, sulle modifiche da apportare all'atto costitutivo dell'ente e al presente statuto.

Per deliberare lo scioglimento dell'ente occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere valida la adunanza ma non nel numero dei votanti.

Art. 14 - Verbalizzazione delle riunioni assembleari

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario Generale.

Per ciascuna assemblea debbono essere redatti i processi verbali da trascrivere su apposito libro.

I verbali dovranno essere firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale e il loro contenuto farà piena fede.

Art. 15 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente che lo convoca e lo presiede, da quattro membri, tutti eletti dall'Assemblea tra i Soci ordinari.

Il Presidente dura in carica cinque anni; gli altri membri durano in carica quattro anni. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Nella prima riunione del Consiglio, su proposta del Presidente, viene nominato il Vice Presidente che sostiene il Presidente in caso di impedimento.

Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente ovvero, nel caso di assenza o impedimento anche di questo, dal Consigliere più anziano di età.

Il Direttore Artistico partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Art. 16 - Decadenza dei consiglieri

La mancata partecipazione ingiustificata a tre sedute consecutive da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dalla carica; in tal caso subentrerà il primo dei non eletti.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente che ne fissano l'ordine del giorno da comunicarsi per iscritto a tutti gli amministratori almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire anche telefonicamente ventiquattro ore prima.

Il Consiglio è convocato dal Presidente su richiesta motivata e sottoscritta da almeno due terzi dei Consiglieri.

Nella convocazione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se a queste sono presenti almeno la metà più uno dei componenti effettivi.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 18 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente senza eccezioni di sorta e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi della Istituzione, all'infuori di quelli che la legge e il presente statuto riservano all'Assemblea o ad altri Organi.

In particolare il Consiglio:

- 1) nomina il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) dirige l'attività amministrativa sotto ogni aspetto, avvalendosi, per l'esecuzione, dell'opera del Segretario Generale;
- 3) approva lo schema di bilancio preventivo predisposto dal Segretario Generale da sottoporre alle determinazioni dell'Assemblea dei Soci di norma entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- 4) approva lo schema di bilancio consuntivo predisposto dal Segretario Generale da sottoporre alle determinazioni dell'Assemblea dei soci di norma entro il 31 marzo di ciascun anno;
- 5) nomina ogni quattro anni, su proposta del Presidente, il Direttore Artistico;
- 6) propone all'approvazione dell'assemblea i progetti artistici redatti dal direttore artistico;
- 7) delibera in merito alle assunzioni e agli eventuali incarichi professionali sia per le prestazioni artistiche, sia per le altre prestazioni connesse alla natura e alle vocazioni dell'I.S.A., fissandone il relativo trattamento economico e normativo;
- 8) può nominare, su proposta del Direttore Artistico, il Direttore Stabile o uno o più Direttori Principali dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese;
- 9) esplica funzioni di organo disciplinare per i dipendenti;
- 10) convoca le Assemblee dei Soci, in via ordinaria e in via straordinaria;
- 11) approva il regolamento disciplinare e di funzionamento dell'Ente in rapporto al comparto amministrativo e artistico;
- 12) propone all'assemblea la nomina del Direttore Artistico scelto fra persone dotate di elevata competenza e professionalità nel campo musicale;
- 13) elabora il regolamento e la pianta organica del personale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- 14) fissa l'ammontare della tassa di ammissione e della quota associativa;
- 15) delibera sulla morosità dei Soci di cui all'art. 8 del presente statuto.

16) nomina, se proposto dal Presidente, il Segretario Generale.

Allo scopo di garantire la migliore funzionalità organizzativa e amministrativa, il Consiglio di Amministrazione può attribuire incarichi e funzioni ad altri componenti il Consiglio stesso e, ove necessario, a collaboratori esterni.

Il Consiglio può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario individuato tra persone di chiara fama che non siano Soci di diritto.

Art. 19 - Funzioni del Presidente.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea tra i Soci Ordinari: dura in carica 5 anni e può essere rieletto.

Il Presidente è il responsabile della politica generale dell'I.S.A.

Il Presidente:

- ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio; - convoca e presiede le Assemblee e il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive, quale rappresentante dell'Ente, tutti i contratti autorizzati dal Consiglio, nonché tutte le obbligazioni da questo assunte;
- sottoscrive scritture artistiche proposte dal Direttore Artistico;
- assume deliberazioni in caso di urgenza da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall'assemblea: durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel ruolo dei revisori contabili.

I Revisori assistono alle riunioni dell'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Il collegio dei sindaci revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime parere mediante apposite relazioni accompagnatorie sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa.

Art. 21 - Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente; resta in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il Direttore Artistico:

- 1) sovrintende alle manifestazioni artistiche dell'Istituzione;
- 2) elabora il progetto artistico annuale o pluriennale indicandone anche gli indirizzi organizzativi e operativi;
- 3) sceglie gli artisti e i complessi da scritturare;
- 4) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo;
- 5) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina di Direttori Stabili o Principali dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese;
- 6) esprime parere, al fine della progettazione artistica, sulla congruità dei bilanci preventivi, compatibilmente con le possibilità finanziarie dell'Ente;
- 7) redige e propone al Consiglio di Amministrazione tutte le relazioni musicali sull'attività artistica svolta e da svolgere;
- 8) quando ricorrano i presupposti e se ne ravvisi l'opportunità, su delibera del Consiglio di Amministrazione, può svolgere anche le funzioni di Direttore Stabile o Principale dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese e può essere incluso nella programmazione dell'Ente;
- 9) indirizza la gestione dell'archivio musicale e dell'archivio sonoro.

Art. 22 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale assiste il Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'attività dell'I.S.A.

Il Segretario Generale:

- svolge funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta dei rispettivi libri sociali;

- è il responsabile di tutti i servizi amministrativi ed è responsabile del personale e vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre, avvalendosi del supporto del Coordinatore Amministrativo, lo schema contabile del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al vaglio del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e, successivamente, all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO IV

Art. 23 - Esercizio sociale e Bilancio consuntivo e preventivo

L'istituzione redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo.

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, presentato all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, è sottoposto di norma entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Istituzione nei cinque giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci.

Art. 24 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Istituzione è costituito da:

- contributi dello Stato;
- contributi della Regione Abruzzo;
- contributi della Amministrazione Provinciale dell'Aquila;
- contributi del Comune dell'Aquila;
- contributi di altri enti locali;
- contributi di persone fisiche e giuridiche;
- tasse individuali di ammissione e quote annuali di associazione dei Soci dell'I.S.A.;
- eventuali donazioni, lasciti, acquisti a qualunque titolo;
- entrate di gestione.

Art. 25 - Avanzi di gestione

All'Istituzione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Istituzione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Istituzione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 26 - Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Istituzione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V

Art. 27- Controversie

Tutte le eventuali controversie - purché in materia compromettibile per Legge, tra i Soci e tra questi e l'Ente o i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro scelto di comune accordo dalle parti in conflitto, o in difetto, su istanza di uno di essi dal Presidente del Tribunale dell'Aquila.

L'arbitro giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il suo lodo sarà inappellabile.

Art. 28 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460 e delle Leggi in materia.